

LE FORME DI PROTEZIONE DELLA CREATIVITA' INTELLETTUALE NELLA STORIA

* * * * *

1. GENERALITA'

La tecnologia influenza fortemente la vita di tutti i giorni e mostra uno sviluppo sempre più rapido. La macchina a vapore, il telefono, la radio, l'aeroplano, il computer, il laser, il telefono cellulare, sono tutti esempi di progressi tecnici che hanno modificato radicalmente la società globale.

Il progresso tecnico avviene sia in modo discontinuo, grazie a invenzioni rivoluzionarie, che possono arrivare a caratterizzare un'epoca, sia in modo graduale, grazie ad invenzioni di portata più modesta, ma che migliorano progressivamente un oggetto, trasformandolo in qualcosa di radicalmente nuovo. Ad esempio, le automobili che guidiamo oggi sono l'evoluzione, avvenuta attraverso una miriade di piccoli e grandi miglioramenti, delle prime automobili prodotte.

L'importanza del progresso tecnico è universalmente riconosciuta, ed il progresso tecnico, a sua volta, è il risultato delle invenzioni.

Le **leggi sulla proprietà intellettuale**, proteggendo le idee innovative, hanno lo scopo di favorirne la circolazione e di promuovere lo sviluppo tecnico della nostra società.

Malgrado ciò, esistono pregiudizi molto diffusi sui brevetti.

E' facile trovare chi pensa che brevetti tali da rendere obsolete alcune tecnologie oggi utilizzate siano tenuti segreti da potenti multinazionali interessate al mantenimento dello *status quo* e del loro potere sul mercato. Nulla potrebbe essere più lontano dalla realtà.

Un brevetto garantisce al suo titolare un **monopolio ventennale** sullo sfruttamento economico dell'idea brevettata.

La concessione di tale monopolio è riconosciuta dallo Stato all'inventore, a patto che l'inventore descriva in dettaglio la sua invenzione e il modo di realizzarla.

Successivamente al deposito della domanda di brevetto, tale descrizione viene **pubblicata**.

Allo scadere della validità del brevetto, l'invenzione diventa, quindi, di **pubblico dominio** e chiunque può realizzarla basandosi sulla descrizione dettagliata contenuta nel brevetto.

Le leggi sui brevetti, inoltre, impongono l'**obbligo di attuazione** di un'idea brevettata, pena la concessione di licenza obbligatoria.

Non è, quindi, possibile brevettare e allo stesso tempo mantenere segreta l'invenzione. Sono due azioni opposte che si escludono a vicenda.

Inoltre, lo sfruttamento segreto di una invenzione, teso a mantenere un monopolio virtualmente illimitato su un'idea innovativa, viene reso decisamente meno conveniente dalla possibilità di brevettare.

Un'invenzione, per poter essere brevettata, deve essere nuova a livello mondiale, cioè non deve mai essere stata né brevettata né divulgata in nessun posto al mondo.

Non è possibile, infatti, ottenere la protezione su qualcosa che è già noto.

Tuttavia, non è infrequente incontrare chi, avendo realizzato un'invenzione validamente brevettabile, la divulga, scoprendo, solo nel momento in cui desidera proteggersi,

di essere precluso in questo modo da ogni possibilità di brevettare.

La possibilità di brevettare permette anche al piccolo inventore di essere detentore di un monopolio sulla sua idea, favorendo la divulgazione delle idee ed il progresso tecnico.

Se, ad esempio, un inventore singolo o una piccola azienda inventasse un nuovo tipo di motore di automobile dalle prestazioni eccezionali, la produzione e la vendita di alcuni esemplari o la semplice divulgazione dell'idea, renderebbero possibile alle grandi industrie automobilistiche copiare l'idea e riprodurla su larga scala, realizzando tutti i guadagni conseguenti.

In un caso del genere, l'inventore singolo o la piccola azienda, che hanno realizzato l'invenzione, si troverebbero completamente disarmati di fronte a concorrenti dotati di mezzi superiori, perdendo l'interesse a divulgare e a sviluppare l'idea e rallentando, in tal modo, il progresso tecnico della società.

Un esempio importante, ed anche argomento di numerose discussioni, è fornito dal settore farmaceutico, in cui la

scoperta di un nuovo farmaco può richiedere ingenti investimenti e anni di ricerca.

Una volta scoperto un nuovo farmaco, la sua produzione può anche essere poco costosa.

La sua immissione in commercio senza una adeguata protezione brevettuale, consentirebbe ai concorrenti di produrlo e venderlo ad un prezzo concorrenziale, non dovendo ripagare le spese affrontate per la ricerca.

Questo scoraggerebbe la ricerca scientifica e lo sviluppo del settore.

* * * * *

2. CENNI STORICI

Le innovazioni sono state tutelate fin dall'antichità.

Presso la **Biblioteca Marciana di Venezia** è conservato un documento del III secolo a.C. nel quale lo storico Filarco testimonia l'avvenuta emanazione di una legge nel VII secolo A.C., con la quale veniva riconosciuto il diritto di monopolio ad un cuoco di Sibarici per cucinare una pietanza originale e particolarmente elaborata, per la durata di un anno.

Il primo brevetto di cui si ha notizia certa nell'epoca moderna risale all'anno **1421** ed, in particolare, riguarda **Filippo Brunelleschi**.

In questa occasione la Signoria di Firenze riconobbe il monopolio per un barcone anfibia di invenzione del Brunelleschi, il quale mezzo fu utilizzato, dallo stesso Brunelleschi, per risalire il fiume Arno con un carico di marmi necessari per la costruzione del Duomo.

Ufficialmente si ritiene che il primo brevetto "moderno" fu rilasciato in Inghilterra nel **1499** a John Von Uthynahm, per la creazione di un nuovo metodo di fabbricazione del vetro colorato.

La **prima legge al mondo** sulla tutela delle invenzioni è italiana ed è stata emanata dalla **Repubblica di Venezia** nell'anno **1474**.

Il testo di questa legge contiene concetti ancora attuali oggi, come l'intenzione di tutelare: "*acutissimi ingegni, apti ad escogitar et trovar vari ingeniosi artificij che avessero realizzato algun nuovo et ingenioso artificio...*"

L'esclusiva durava dieci anni e dava diritto di citare in giudizio chi avesse violato il monopolio della Signoria di usare il trovato per il bene comune.

In seguito Giacomo I° Stuart emanò lo **Statuto dei Monopòli**, nell'anno **1624**, con il quale veniva concesso al solo inventore l'esclusiva per un arco di tempo di quattordici anni.

Il **Regno d'Italia** legiferò a riguardo nel **1859**.

In Italia, attualmente, la normativa di base sui brevetti è stabilita dal **Codice Civile del 1942**, in particolare dal **Titolo IX del Libro Quinto** intitolato "*Dei Diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali*", e più specificamente dall'articolo 2585 C.C., il quale definisce l'oggetto del brevetto.

Storicamente, però, in Italia la disciplina specifica della proprietà intellettuale ed industriale è sempre stata oggetto della **legislazione speciale** e, recentemente, la normativa in materia brevettuale è stata fatta confluire (unitamente a quella sui marchi, sui modelli e sul design registrati) nel **D. Lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30** (il cosiddetto *Codice della Proprietà Industriale*).

In particolare, è dedicata al brevetto per invenzione la sezione IV del Capo I del citato *Codice*.

Tuttavia, le invenzioni biotecnologiche sono separatamente disciplinate dal D.L. 10 Gennaio 2006, n. 3 (con-

vertito in legge con modificazioni della L. 22 Febbraio 2006, n. 78) il quale ha finalmente attuato, anche in Italia, la direttiva europea n. 98/44/CE di protezione giuridica in tale materia.